

Arcidiocesi di Milano



SUCCESSIONI E DONAZIONI

Imposta sui trasferimenti a titolo gratuito

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Reintrodotta dal D.L. 262/2006 (art. 2, cc. 47-53) in relazione ai «trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione» ripristinando in parte l'efficacia della disciplina dettata dal D.Lgs. 346/1990, comprese le le ipotesi di esenzione previste dall'articolo 3

[I trasferimenti esenti art. 3 sono esenti anche dalle imposte ipotecarie e catastali (artt. 1 e 10, D.Lgs. 347/1990)]

D.LGS. 346/1990, ART. 3

«1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461»

EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA

L. 121/1985 Art. 7, c. 3

«Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime»

CASS. SENTENZA 1149/2021

Riconosce la natura soggettiva dell'esenzione, ma collegandola alle attività svolte sostenendo che «mentre per alcuni soggetti (quali Stato, regioni, ecc.) il perseguimento di una finalità meritevole è connaturata alla loro stessa natura, per gli enti pubblici, le fondazioni o le associazioni legalmente riconosciute la **qualifica soggettiva** richiesta per l'esenzione totale si configura solo allorché abbiano come **scopo esclusivo** l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, imponendosi anche in questo <mark>caso una verifica in</mark> concreto di un elemento oggettivo, da individuarsi nell'esclusività dello scopo istituzionale, caratteristica che, se accertata, rende, successivamente, superflua la verifica caso per caso delle finalità del singolo trasferimento»

D.LGS. 346/1990, ART. 3

- «1. Non sono soggetti all'imposta:
- a) i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
- b) né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461».

CASS. SENTENZA 1149/2021

A proposito degli enti ecclesiastici la sentenza afferma che «il regime tributario in concreto applicabile non può essere determinato sulla base della natura ecclesiastica del soggetto, bensì tenendo conto dell'attività in concreto esercitata dallo stesso (elemento oggettivo), che può o meno coincidere con il fine dichiarato nell'atto costitutivo»

Cass. SENTENZA 1149/2021

Per poter applicare l'esenzione soggettiva «è necessario poter collocare il soggetto fra quelli aventi per oggetto esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, sicché l'esercizio di altra attività, anche solo in via marginale o strumentale, eliminando in radice l'esclusività, determina ex ante il venir meno del presupposto dell'agevolazione totale, dal momento che in questo secondo caso potrebbe astrattamente ipotizzarsi, e concretamente avvenire, che il singolo trasferimento sia destinato ad una finalità diversa da quelle ritenute premiali».

CASS. SENTENZA 1149/2021

A differenza di quanto comincia a mettere in anno l'Agenzia delle entrate in qualche regione, la sentenza riconosce che «Ciò non esclude che l'esenzione possa comunque essere ottenuta, ma solo in presenza dei presupposti di cui al comma 2, e quindi a condizione che il trasferimento sia avvenuto per una delle finalità di cui al comma 1».

In questo caso, però, «il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante» (c. 2)

D.LGS. 346/1990, ART. 3

- «2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma
- 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata»



SUCCESSIONI E DONAZIONI Adempimenti fiscali

SOGGETTI OBBLIGATI – D.Lgs. 346/1990, art. 28

Devono presentare la dichiarazione:

- l'erede
- il chiamato all'eredità (che non abbia rinunciato)
- il legatario
- l'amministratore dell'eredità
- il curatore dell'eredità giacente
- l'esecutore testamentario
- in caso di assenza, il soggetto immesso nel possesso temporaneo dei beni
- in caso di istituzione di trust, il trustee

In caso di più soggetti obbligati è sufficiente (e consigliabile) che la dichiarazione sia presentata da uno solo di essi

TERMINE - D.Lgs. 346/1990, art. 31

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi all'apertura della successione (data della morte)

ECCEZIONI		
Erede che accetta con beneficio di inventario (entro il termine di 12 mesi dall'apertura)	dalla scadenza del termine stabilito per la formazione dell'inventario (o dalla sua chiusura)	
 Nomina (successiva all'apertura della successione): del curatore dell'eredità giacente dell'esecutore testamentario del rappresentante legale dell'erede o legatario 	dal giorno della notizia legale della nomina	
Eventi sopravvenuti che modificano eredità o legato o determinano un'imposta maggiore	dalla sopravvenienza o dalla diversa data in cui si dimostri di averne avuto notizia (per dichiarazione sostitutiva)	
Rinuncia all'eredità o al legato	per gli altri obbligati dalla data della rinuncia o dalla diversa data in cui dimostrino di averne avuto notizia	

MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE - D.Lgs. 346/1990 - art. 28, c. 6

Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento che dà luogo:

- a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato
- ad applicazione dell'imposta in misura superiore
- i soggetti obbligati, anche per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione:
- sostitutiva, per correggere errori commessi in quella precedentemente presentata sostituendola completamente
- integrativa, per indicare cespiti non indicati in quella originaria che comportano aumento del valore dell'eredità o dell'imposta dovuta
- modificativa, per correggere dati già dichiarati che non comportano aumento del valore dell'eredità o dell'imposta dovuta

MODIFICA DELLA DICHIARAZIONE – D.Lgs. 346/1990 – art. 28, c. 6

La dichiarazione sostitutiva, integrativa o modificativa può essere presentata anche solo per correggere errori materiali (senza che si sia verificato alcun evento da cui origina un mutamento nella devoluzione dell'eredità o del legato oppure che dà luogo ad applicazione di imposta maggiore).

Questo è possibile solo:

- se non sia stata ricevuta notifica della rilevazione dell'errore da parte dell'Agenzia delle entrate
- e comunque entro i termini di prescrizione per l'accertamento

OMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE – D.Lgs. 346/1990, art. 50

«Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio.

Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000.

Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio.

Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500»

DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE DECEDUTO

EREDITÀ ACCETTATA DALL'EREDE - D.P.R. 600/1973, ART. 65

Per il contribuente deceduto è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi l'erede che ha accettato l'eredità che deve anche comunicare all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il domicilio fiscale

Modalità di presentazione	Data decesso	Termini presentazione
a Ufficio postale e 28 tra 1	tra 1° gennaio 2022 e 28 febbraio 2023	termini ordinari (30 giugno)
	tra 1° marzo 2023 e 30 giugno 2023	proroga di 6 mesi (31 dicembre)
telematica	tra 1° gennaio 2022 e 31 luglio 2023	termini ordinari (30 novembre)
	tra 1° agosto 2023 e 30 novembre 2023	proroga di 6 mesi (31 maggio)

DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE DECEDUTO

EREDITÀ GIACENTE – D.P.R. 322/1998, art. 5-ter

In caso di eredità giacente o di eredità devolute sotto condizione sospensiva la dichiarazione deve essere presentata dal curatore o dall'amministratore dell'eredità.

Il termine di presentazione varia a seconda della durata della giacenza; normalmente è:

- entro 6 mesi dall'assunzione delle funzioni: la dichiarazione relativa all'anno in cui è deceduto il contribuente e quelle relative agli anni precedenti eventualmente già trascorsi anteriormente alla sua nomina
- se la giacenza si protrae oltre l'anno, la dichiarazione fa presentata ogni anno nei termini ordinari